

REPERTORIO N. 85.971

RACCOLTA N. 13.757

VERBALE DI RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno sette del mese di maggio in Sarteano, nel mio studio in Via Arno n. 4 alle ore 9,20 (nove e venti minuti)

(Sarteano, li' 7 maggio 2006)

Avanti a me dr. Francesco Previti Notaio in Sarteano iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti ne' da me ne' dalla parte

e' presente il signor

Parbuono Giorgio, nato a Montepulciano (Si) il dì 8 Gennaio 1928, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente':

- "Conservatorio San Carlo Borromeo" Ente di Diritto Pubblico ed Istituto Pubblico di Educazione Femminile di cui alla Tabella 2 allegata al Regio Decreto 1° ottobre 1931 n. 1312, con sede legale in Pienza (Si) Via San Carlo n. 6, Codice

Fiscale 81003450525.

Detto comparente della cui identita' personale poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del predetto Ente, convocato e riunito in forma totalitaria in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- trasformazione del "Conservatorio San Carlo Borromeo" con sede in Pienza - Istituto pubblico di educazione femminile ai sensi del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006 n. 27, nella "Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo".
- approvazione nuovo Statuto.

Aderendo alla richiesta fattami ed in ottemperanza all'incarico conferitomi io Notaio constato e faccio risultare con il presente Verbale quanto segue:

- a norma di Statuto e su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione il comparente signor Parbuono Giorgio, il quale, sotto la propria responsabilita', constata e dichiara:
 - che detta riunione e' validamente costituita in forma

totalitaria secondo le norme dello Statuto, poiche' e' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- Parbuono Giorgio, nato a Montepulciano (Si) il dì 8 Gennaio 1928, residente in Montepulciano, Via di Voltaia nel Corso N. 42 - Presidente;

- Bianchini Claudio, nato a Trequanda il 31 luglio 1946, residente in Pienza Via Circonvallazione N. 25 - Consigliere;

- Bindi Umberto, nato a Siena il 6 marzo 1966, residente in Pienza Frazione Monticchiello, Via San Luigi N. 35 - Consigliere;

- che di tutti gli intervenuti il Presidente dichiara di essere a conoscenza della identità personale e legittimazione;

- che nessuno dei presenti si oppone agli argomenti posti all'ordine del giorno ritenendosi sufficientemente informati, e pertanto

DICHIARA

la presente riunione in forma totalitaria validamente costituita ed atta a deliberare sull'anzidetto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, innanzitutto premette alcuni cenni storici come da preambolo che, firmato

dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto lettera "A", per formarne parte integrante ed inscindibile, previa lettura da me Notaio datane al comparente.

Quindi il Presidente inizia la trattazione dell'Ordine del Giorno, esponendo che ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, l'Ente "Conservatorio San Carlo Borromeo" con sede in Pienza, Istituto pubblico di educazione femminile di cui alla Tabella 2 allegata al Regio Decreto 1° ottobre 1931 n. 1312, è trasformato in Fondazione di diritto privato e che si rende necessario provvedere all'adozione di un nuovo testo di Statuto.

Il presidente rammenta che la Fondazione acquisirà la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 2000 n. 361.

Il Presidente continua illustrando diffusamente all'assemblea il nuovo testo di statuto, composto di numero 17 (diciassette) articoli.

Egli da' quindi lettura del detto nuovo testo di statuto

della "Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo", con sede in Pienza, nella proposta nuova formulazione ed aggiornato ai sensi dell'art. 1 - sexies - 2 comma del Decreto Legge 5 Dicembre 2005 n. 250, analiticamente illustrato, ed invita i presenti a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera

a) giusta l'art. 1 - sexies (Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana), 1° comma del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito, con modificazioni nella Legge 3 febbraio 2006 n. 27, l'Ente "Conservatorio San Carlo Borromeo" con sede in Pienza, Istituto pubblico di educazione femminile e' trasformato nella "Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo", ed acquisirà la personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche previsto nel Regolamento di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361;

b) di dare atto che la Fondazione risultante dalla predetta trasformazione subentra nei rapporti attivi e passivi dell'originario Istituto ed e' sottoposta alla sorveglianza

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) di adottare, approvandolo, in sostituzione del previgente Statuto, in osservanza di quanto disposto dal citato articolo 1 - sexies 2° comma, il nuovo testo di Statuto così come proposto dal Presidente, adeguato alle disposizioni della detta normativa, Statuto che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera "B" previa lettura da me Notaio datane al comparente alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, per farne parte integrante e sostanziale.

d) di autorizzare ed abilitare il Presidente a porre in essere, senza alcuna riserva od eccezione, tutto quanto si dovesse rendere necessario, utile od opportuno per la completa attuazione della presente deliberazione ed al suo recepimento nei Pubblici Registri e con l'espresso mandato di inviare copia del presente Verbale, con allegato Statuto, alla Direzione Scolastica Regionale per ottenere la prevista emanazione del Decreto di approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di amministrazione dell'istituto "Conservatorio San Carlo Borromeo" in carica alla data della presente

trasformazione, resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato a norma dell'art. 7 (sette) dello Statuto.

Tutti i beni facenti parte del patrimonio di proprietà del Conservatorio San Carlo Borromeo meglio descritti nell'inventario dell'Ente e che qui si intendono letteralmente riportati e trascritti in forza di legge e di quanto sopra deliberato diventano patrimonio della "Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo".

Ai fini della continuità delle trascrizioni nei pubblici registri il Presidente mi dichiara che rientrano nel compendio dell'Ente trasformando i seguenti beni immobili:

Porzioni immobiliari site in Comune di Pienza (Si) Via San Carlo censite al Catasto Fabbricati del Comune di Pienza a Foglio 56

Particella 289 sub. 2 in Via San Carlo n. 4 Piano T, Cat. C/6 Classe 5 mq. 44 R.C. Euro 127,26;

Particella 289 sub. 7 in Via delle Case Nuove n. 8 Piano T, Cat. C/2 Classe 6 mq. 45 R.C. Euro 102,26;

Particella 289 sub. 8 in Via delle Case Nuove n. 10 Piano T, Cat. C/2 Classe 6 mq. 45 R.C. Euro 102,26.

Particella B in Via San Carlo P. T, Cat. B/7 Classe U

consistenza mq. 1137 R.C. Euro 822,10.

Confini: Comune di Pienza da piu' lati, strade, salvo se altri.

Il Presidente esonera me Notaio dall'onere delle visure ipo e catastali, impegnandosi a sottoscrivere a cura e spese dell'Ente ogni eventuale atto di ricognizione, rettifica, integrazione che si rendesse necessario in merito.

Imposte e spese del presente atto, inerenti e conseguenti tutte, sono a carico dell'Ente richiedente.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene sciolta essendo le ore 10,10 (dieci e dieci minuti).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volonta' e lo sottoscrive con me Notaio.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte completato a penna da me Notaio questo atto occupa pagine sette intere e quanto della presente di due fogli di carta resa bollata.

F.to Giorgio Parbuono

F.to Francesco PREVITI Notaio

PREAMBOLO

Fin dal secolo XIV sulle mura castellane di Corsignano (antica denominazione di Pienza) esisteva un'ospizio sotto il nome di fraternità, dove avevano sede le pubbliche scuole dove si dava ricovero a pellegrini ed ammalati.

Il Comune di Corsignano aveva lo soprintendenza amministrativa delle sue rendite, le quali furono aumentate dal pientino Patrizio Vagnoli.

La confraternita fu soppressa per motu proprio del 18 Marzo 1754 ed i suoi beni incorporati allo Spedale di S.Maria della Scala di Siena.

In precedenza e cioè all'inizio del 1600, la fraternità, avendo acquistato un altro fabbricato, vendè quello situato nelle mura castellane al canonico Ottavio Prezziani di Pienza, decano della metropolitana di Siena (atto del 12 Aprile 1637); i locali vennero trasformati a monastero con chiesa annessa.

Senonchè il Prezziani cessò di vivere prima che l'opera fosse ultimata, tuttavia nel suo testamento, rogato in Siena il 24 Giugno 1622, assegnò 2000 scudi per l'ultimazione dei lavori in aggiunta ai 2500 scudi già elargiti.

Con queste ed altre donazioni fu aperto alle suore della

regola Agostiniana, il monastero sotto il titolo di S. Carlo Borromeo con bolla del pontefice Urbano VIII del 5 Gennaio 1634, come risulta da un codice in pergamena che si conserva nell'archivio di questo Istituto.

Nell'anno 1787, per decreto del Granduca di Toscana Leopoldo I e con il consenso del vescovo Mons. Pannillini, il monastero fu dichiarato educandato femminile dove numerose fanciulle, anche di zone limitrofe trovarono ottima istruzione ed educazione non escluso lo studio della musica e del ricamo; più tardi furono ammesse alla scuola, divenuto Istituto Magistrale parificato anche alunne esterne.

Negli anni '50 il convitto e la scuola cessarono la loro attività e di recente il nuovo Consiglio Amministrativo, sorto dopo un periodo in cui l'Ente era stato commissariato, riuscì ad ottenere la trasformazione in Ente morale e la possibilità di convertire il patrimonio immobiliare, la cui gestione si era resa non economicamente utile, in titoli di stato, le cui rendite hanno consentito di realizzare in anticipo gli scopi istituzionali della fondazione cui viene data vita col presente atto costitutivo.

F.to Giorgio Parbuono

F.to Francesco PREVITI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE FIRME DI LEGGE.

SARTEANO, lì 11 maggio 2006

ALLEGATO DI LETTERA "B" DELLA RACCOLTA N. 13.757

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE CONSERVATORIO S.CARLO BORROMEO"

ART. 1 - Sede, durata ed ambito di operatività della
Fondazione.

1. La "Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo" ha sede in
Pienza, Piazza S.Carlo n.6 - C.F.: 81003450525;

2. La durata della Fondazione è illimitata.

3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione
della Fondazione avviene con l'osservanza delle disposizioni
di cui al presente Statuto.

4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente
al territorio del Comune di Pienza.

5. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1-
sexies, comma 1 del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250
convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006,
n.27, alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.

ART. 2 - Scopi della Fondazione

1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari del
Conservatorio San Carlo, nel rispetto dei principi e dei
concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione, ai

sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori: a) l'istruzione; b) educazione; c) cultura.

2. In particolare, la Fondazione ha per scopo:

- a) sostenere l'istruzione degli studenti di Pienza tramite i relativi Istituti Scolastici;
- b) promuovere, conservare e valorizzare le opere d'arte nonché sostenere le attività culturali in genere;
- c) sostenere le associazioni di volontariato sorte per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale operanti nel territorio del Comune di Pienza.

ART. 3 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fine di lucro.

2. Le finalità di educazione e di istruzione di cui all'articolo precedente, vengono perseguite dalla Fondazione mediante il sostegno alle scuole di Pienza;

3. L'attività della Fondazione è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della persona ed alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia. In tale prospettiva, le attività della Fondazione mirano a promuovere il diritto all'educazione, all'istruzione, alla cultura e alla

formazione mediante la valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali dei giovani, anche attraverso la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale e di solidarietà.

4. La finalità di promozione e lo svolgimento di attività culturali potranno attuarsi con attività connesse e funzionali alla educazione ed alla istruzione, sia con attività culturali autonome, sia con la promozione e la valorizzazione dei beni storici e artistici e della storia civile e religiosa. La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle sue finalità.

ART. 4 - Fondo Patrimoniale

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, mobili e titoli di Stato di proprietà del Conservatorio di San Carlo Borromeo che all'atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato, risultano meglio descritti nell'Atto costitutivo.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

- eventuali avanzi di gestione;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente

destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.

3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato, ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27, al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione.

4. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia.

ART. 5 - Risorse di gestione

1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) redditi netti derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- b) eventuali avanzi di gestione;
- c) atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del

donante o del testatore;

d) ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.

ART. 6 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Contabile.

ART. 7 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è composto da 3 (tre) membri, ivi compresi il Presidente e il Vice presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni.

2. I Consiglieri sono così designati:

- a. N. 1 (uno) dal Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca;
- b. N. 1 (uno) dal Comune di Pienza;
- c. N. 1 (uno) dalla Diocesi di Montepulciano, Pienza e Chiusi.

3. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è gratuita.

4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi membri, nella sua prima riunione, a

maggioranza dei propri componenti e può essere confermato per una sola volta.

5. Il Vice Presidente viene eletto con le medesime modalità, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

7. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la designazione di almeno tre quinti dei suoi componenti e, comunque, non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli Enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tal fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare con lettera raccomandata, gli Enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli Enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo. Trascorso tale termine,

alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto della provincia di Siena su richiesta di un consigliere.

9. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente le ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri od il Revisore contabile.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo successivo, da assumere a maggioranza dei tre quinti dei componenti in carica.

11. Il Consiglio di Indirizzo dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

12. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'art. 11 (undici).

ART. 8 - Funzione di indirizzo

1. Al Consiglio di Indirizzo spetta l'esercizio della funzione di indirizzo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei

principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione al Consiglio di Amministrazione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.

In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Indirizzo:

- a. a. l'approvazione del Bilancio;
- b. l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
- c. la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- d. la dichiarazione di estinzione della Fondazione e la conseguente nomina dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 16 (sedici);
- e. la nomina, tra soggetti interni al proprio seno, nonché la revoca, dei componenti del consiglio di Amministrazione;
- f. la nomina e la eventuale revoca del Revisore contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo;
- g. l'esercizio della azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consigli di Amministrazione e del Revisore Contabile;

h. l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti interni.

ART. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. E' composto da 3 (tre) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

3. I Consiglieri sono designati dal Consiglio di Indirizzo all'infuori dei suoi membri.

4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

5. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra tutti i membri, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

7. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la designazione dei suoi membri che deve avvenire entro

sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio di Indirizzo.

9. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto due Consiglieri od il Revisore Contabile.

10. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelle di cui al punto 2. alle lettere e), f) e g) dell'articolo successivo, da assumere a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

11. Il Consiglio d'Amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

12. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'articolo 11 (undici).

ART. 10 - Funzione di amministrazione.

1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che esercita la propria funzione nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Indirizzo.

2. In particolare, il Consiglio d'Amministrazione provvede con le sue deliberazioni:

- a) all'amministrazione della Fondazione, alla gestione patrimoniale e all'attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee generali tracciate dal Consiglio di Indirizzo;
- b) all'approvazione e alla modifica dei regolamenti interni;
- c) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- d) agli acquisti, alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
- e) alla formazione degli inventari, del Bilancio e del Rendiconto annuale dell'attività svolta;
- f) alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
- g) a fissare il rimborso, anche in misura forfettaria delle spese sostenute dai componenti del medesimo consiglio e del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, e l'eventuale compenso per il segretario generale;
- h) a tutti gli atti che assicurino il buono ed il regolare andamento della Fondazione e che eccedano la pura e semplice esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso consiglio di amministrazione.
- i) a stabilire a fine anno forfettariamente il compenso

dovuto al Segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione cura l'invio, alla amministrazione vigilante, degli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 (venticinque) del codice civile.

ART. 11 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente a mezzo del Segretario generale, almeno otto giorni prima della data fissata. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa anche il Revisore contabile.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio dei singoli componenti dei Consigli

3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario, anche se non consigliere e sono firmati, così come i relativi

estratti, dal Presidente e dal segretario.

5. Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede.

ART. 12 - Presidente

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo ed del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sul suo andamento generale, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative e ai terzi.

3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il

Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART. 13 - Il Segretario generale

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri membri e svolge i suoi compiti di seguito indicati:

- a) svolge la funzione di segretario durante le riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali delle adunanze e cura i relativi avvisi di convocazione nonché tutta la corrispondenza;
- b) Dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) predispone gli atti amministrativi e cura la formazione degli Inventari, del Progetto di Bilancio e del Rendiconto annuale dell'attività svolta;
- d) cura la gestione e l'amministrazione e l'attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee tracciate dal Consiglio d'Amministrazione;

e) provvede a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione;

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le sue funzioni sono attribuite ad un membro del Consiglio di Amministrazione;

ART. 14 - Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo, nella sua prima riunione, a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. Il Revisore Contabile può essere ammesso a partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; la sua partecipazione è obbligatoria per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall'avviso di convocazione.

ART. 15 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile, predisposto entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, viene trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.

3. Il progetto di bilancio, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio d'Amministrazione, da convocare per l'approvazione entro il 30 (trenta) aprile.

4. La relazione del Consiglio di amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

ART. 16 - Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3

del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente, ai sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione della Fondazione.

2. L'estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.

3. La Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27 provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 (undici) e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 17 - Disposizione finale

1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle

norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di
persone giuridiche private e, in particolare, in materia di
fondazioni.

F.to Giorgio Parbuono

F.to Francesco PREVITI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE FIRME DI LEGGE.

SARTEANO, lì 11 maggio 2006